

PER IL NOSTRO LAVORO

CONSIDERAZIONI GENERALI:

A) Questa legge deve attuare la Convenzione ONU sui diritti delle Persone disabili. In particolare gli art. 1, 4, 9, 19 e 20 partendo da le lettere e) e j) del Preambolo.

Bisogna partire dalla Progettazione Universale e dalla Vita Indipendente

B) abbandono del doppio binario 236 e 384!

C) deve essere sancito che la presenza di barriere architettoniche e la mancanza di accessibilità **costituiscono discriminazione censurabile ex l 67/2006.**

D) è necessario sistemare i bagni anche nelle abitazioni private esistenti in modo che siano privi di gradini o dislivelli e fare le porte di 90 cm nelle case private – sistema premiale su TARSU con CIL.

E) è necessario capire come questa si pone rispetto alla legge regionale precedente sulla stessa materia LR n. 8 del 1998.

F) è necessario verificare con attenzione gli spazi di manovra rispetto al TU Edilizia e la Costituzione.

G) uno degli obiettivi deve essere **la cessazione immediata** di discriminazioni causate dalla mancanza di accessibilità.

8) Ci vuole un sistema di reporting periodico

CONSIDERAZIONI SPECIFICHE:

- 1) - **l'accessibilità è interesse generale e non di settore o personale**
- 2) - abbandonare approcci eccezionali o per patologie
- 3) - Abbandonare i tre livelli – **Accessibilità, visitabilità e adattabilità**- i della legge 13: è necessario mantenere solo accessibilità.
- 4) - abbandonare sistemi di quote
- 5) - **deve essere vietato, in tutti i luoghi pubblici, l'uso del WC aperto sul davanti.**
- 6) - adottare il mainstreaming
- 7) - **equiparazione pubblico/privato**
- 8) - coinvolgere persone disabili e associazioni maggiormente rappresentative nei processi di approvazione dei progetti
- 9) - Negli hotel e nei B&B è necessario prevedere sostegni e maniglie anche nelle camere da letto per consentire di salire e scendere dal letto.
- 10) Rendere accessibili beni archeologici

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 8 DEL 1998

Cambiare il titolo in:” Norme per l’attuazione del diritto all’accessibilità, alla mobilità e alla vita indipendente mediante la progettazione universale in Calabria”

Art. 1 - Finalità.

1. La presente legge ha il fine di consentire alle persone con disabilità di vivere in maniera indipendente e di partecipare pienamente a tutti gli ambiti della vita, attuare, in conformità all’articolo 4 della Convenzione di New York del 2006 ed al principi di sussidiarietà ed effettività immediata, i diritti umani delle persone disabili relativi alla accessibilità, mobilità e vita indipendente fornendo, ove occorra per l’esercizio effettivo dei diritti dell’uomo, livelli di tutela superiore a quelli già previsti dalla legislazione esistente.

2 Per perseguire le finalità di cui al comma 1, la Regione Calabria prende misure appropriate per assicurare alle persone con disabilità, su base di eguaglianza con gli altri, l’accesso all’ambiente fisico, ai trasporti, all’informazione e alla comunicazione, compresi i sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione, e ad altre attrezzature e servizi aperti o offerti al pubblico, sia nelle aree urbane che nelle aree rurali.

3 Queste misure, che includono l’identificazione e l’eliminazione di ostacoli e barriere all’accessibilità, si applicheranno a:

(a) Edifici, strade, trasporti e altre attrezzature interne ed esterne agli edifici, compresi scuole, alloggi, strutture sanitarie e luoghi di lavoro;

(b) Ai servizi di informazione, comunicazione e altri, compresi i servizi elettronici e quelli di emergenza.

4.1. La Regione Calabria riconosce che la presenza di barriere architettoniche costituisce discriminazione in danno delle persone con disabilità ai sensi della legge n 67 del 2006.

4.2 La Regione Calabria prende appropriate misure per:

- (a) Sviluppare, promulgare e monitorare l'applicazione degli standard minimi e delle linee guida per l'accessibilità delle strutture e dei servizi, sia pubblici che privati, aperti o offerti al pubblico;
- (b) Assicurare che gli enti privati, i quali forniscono strutture e servizi che sono aperti o offerti al pubblico, tengano conto di tutti gli aspetti dell'accessibilità per le persone con disabilità;
- (c) Fornire a tutti coloro che siano interessati alle questioni dell'accessibilità una formazione concernente i problemi di accesso con i quali si confrontano le persone con disabilità;
- (d) Dotare le strutture e gli edifici aperti al pubblico, sia pubblici che privati, di segnali in caratteri Braille e in formati facilmente leggibili e comprensibili;
- (e) Mettere a disposizione forme di aiuto da parte di persone o di animali addestrati e servizi di mediazione, specialmente di guide, di lettori e interpreti professionisti esperti nel linguaggio dei segni allo scopo di agevolare l'accessibilità a edifici ed altre strutture aperte al pubblico;
- (f) Promuovere altre appropriate forme di assistenza e di sostegno a persone con disabilità per assicurare il loro accesso alle informazioni;
- (g) Promuovere l'accesso per le persone con disabilità alle nuove tecnologie ed ai sistemi di informazione e comunicazione, compreso Internet;
- (h) Promuovere la progettazione, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione di tecnologie e sistemi accessibili di informazione e comunicazioni sin dalle primissime fasi, in modo che tali tecnologie e sistemi divengano accessibili al minor costo.

Art. 2 - Definizioni.

1. Ai fini della presente legge s'intende per:

- a) **disabilità:** il risultato dell'interazione tra persone con minorazioni e barriere ambientali e derivanti dal comportamento di altri, che impedisce la loro piena ed efficace partecipazione nella società su una base di parità con gli altri,
- b) **Persone con disabilità:** quanti hanno minorazioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali a lungo termine che in interazione con varie barriere possono impedirne la piena ed effettiva partecipazione nella società su una base di eguaglianza con gli altri.
- c) **accessibilità:** la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di totale sicurezza e autonomia su base di eguaglianza con gli altri.
- d) **“Accomodamento ragionevole”** indica le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un carico sproporzionato o eccessivo, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per assicurare alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio, su base di eguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e libertà fondamentali;
- e) **facilitatori della vita di relazione:** le suppellettili, le attrezzature e gli arredi che consentano alla persona con disabilità la pratica delle funzioni quotidiane;
- f) **fruibilità:** la possibilità, per tutte le persone, di poter utilizzare con pieno godimento spazi aperti, spazi costruiti, arredi, servizi informativi, attrezzature e svolgere attività in sicurezza ed in autonomia.
- g) **Barriere architettoniche o sensoriali:**
- I - gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
- II - gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti;

III - la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi

h) “Progettazione universale” : la progettazione e realizzazione di prodotti, ambienti, programmi e servizi utilizzabili da tutte le persone, nella misura più estesa possibile, senza il bisogno di adattamenti o di progettazioni specializzate. “Progettazione universale” non esclude dispositivi di ausilio per particolari gruppi di persone con disabilità ove siano necessari.

i) Convenzione ONU: la Convenzione internazionale sui diritti delle persone con disabilità approvata a New York nel 2006 e ratificata dall'Italia con legge n. 18 del 2009

l) Protocollo Opzionale: il Protocollo allegato alla Convenzione ONU ratificato dall'Italia con legge n. 18 del 2009

m) Prescrizioni tecniche Regionali: Le indicazioni tecniche per la realizzazione di ambienti, spazi ed attrezzature o mezzi di trasporto accessibili e non discriminanti emanate ai sensi dell'art.... Della presente legge.

n) “Discriminazione sulla base della disabilità” indica qualsivoglia distinzione, esclusione o restrizione sulla base della disabilità che abbia lo scopo o l'effetto di pregiudicare o annullare il riconoscimento, il godimento e l'esercizio, su base di eguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile o in qualsiasi altro campo. Essa include ogni forma di discriminazione, compreso il rifiuto di un accomodamento ragionevole;

Art. YYY Sanzioni:

1. Salve le disposizioni nazionali vigenti in materia penale e di sanzioni accessorie di competenza statale , tutte le opere realizzate in difformità dalle disposizioni in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche sono dichiarate inabitabili e inagibili.

2. Il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l'agibilità o l'abitabilità ed il collaudatore, ciascuno per la propria competenza, sono direttamente responsabili. Essi sono puniti con la sanzione amministrativa da 10.000 euro a 40.000 euro.
3. In attuazione degli art. 4 e 5 della Convenzione ONU, si riconosce che la presenza di barriere architettoniche o sensoriali costituisce discriminazione ai sensi della legge n. 67 del 2006 e s.m.i. e del dlgs. n. 216 del 2003 e s.m. i.
4. Per gli edifici nei quali hanno sede istituzioni pubbliche o Enti che svolgono una pubblica funzione o di pubblica utilità, in attuazione dell'art. 4 lettera d) della Convenzione ONU, sono responsabili per la discriminazione causata dalla barriere architettoniche, oltre al proprietario dell'edificio, anche i soggetti che ivi svolgano le proprie attività istituzionali.

Art. Xxx Prescrizioni tecniche:

1. Entro 6 mesi dalla entrata in vigore della presente legge sono emanate, con delibera della Regione Calabria, le Prescrizioni tecniche Regionali.
2. Le prescrizioni tecniche regionali sono sottoposte a revisione ed adeguamento ogni 6 anni.
3. la delibera di cui al comma 1 è predisposta dall' Ufficio tecnico Regionale integrato da esperti delle università Calabresi in accessibilità e diritto urbanistico, persone con disabilità di riconosciuta esperienza in tema di diritti umani, accessibilità e non discriminazione, rappresentanti delle associazioni di persone disabili maggiormente rappresentative. le modifiche non possono essere approvate se su di esse non interviene il voto favorevole dei componenti disabili.
4. Agli effetti dalla presente legge nelle more dell'emanazione delle prescrizioni tecniche regionali, si applicano disposizioni di cui al DM 236 del 1989;
5. Dello stesso DM non si applicano:
 - a) livelli di qualità della "visitabilità" e della "adattabilità" ivi definiti e le relative indicazioni costruttive.

- b) gli articoli 1 e 2
- c) 'art.3 fino al 3.5
- d) il limite del 5% degli alloggi previsti negli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata.

6. Si applicano:

- a) l'articolo 4,
- b) l'articolo 7, fino al numero 7.4 ,
- c) Gli articoli 8 e 9.
- d) in ogni caso, la luce minima delle porte dell'essere di cm 90 la salute non si è stabilita una larghezza minima superiore

Le altre disposizioni si applicano in quanto non comportino un limite, una deroga o una restrizione alla accessibilità.

In ogni caso, salvo che si tratti di abitazioni private anon destinate ad uso da parte di estranei, nei servizi igienici non può essere installato il WC con l'apertura sul davanti quale presidio di accessibilità.

7. Il parziale rinvio al DM 236 del 1989 perde efficacia dal momento in cui entrano in vigore le Prescrizioni tecniche Regionali.

Art. ZZZ Beni Archeologici

1. In attuazione dell'articolo 30 della Convenzione Onu, l'accessibilità garantita anche nei siti di interesse archeologico o culturale.
2. Ove sia strutturalmente impossibile provvedervi altrimenti, l'accessibilità garantita mediante un accomodamento ragionevole.

Art ... B&B ed altre strutture ricettive

- 1 Nei bed&breakfast , o nelle strutture ricettive comunque denominate, va garantita l'accessibilità.
- 2 salva la necessità di prevedere servizi igienici accessibili, Idonei sostegni per rendere possibile l'accesso al letto in sicurezza, vanno predisposti anche nelle camere da letto.
3. Per l'attuazione di questa norma sono concessi, agli esercenti le attività ricettive, 5 anni dall'entrata in vigore della presente legge. Trascorso tale termine, le strutture sono dichiarate inabitabili e inagibili.
4. resta comunque salva, in conformità alla normativa nazionale, la possibilità di lamentare una la discriminazione senza attendere lo spirare del termine di cui al comma precedente.
5. per consentire le modifiche necessarie sono stanziati euro ...

Art... Incentivo alla accessibilità nelle abitazioni private esistenti

1. Per favorire il raggiungimento degli standard di accessibilità negli edifici privati esistenti, la realizzazione o modifica di servizi igienici privi di gradini o dislivelli e l'ampliamento di tutte le porte interne ad almeno 90 cm è incentrata.
2. La realizzazione degli interventi di cui al comma 1 comporta l'esenzione dalla Tassa sui Rifiuti solidi Urbani, o volete tributo comunque denominato, per cinque anni a decorrere dalla presentazione, ai soli fini della applicazione della esenzione, della comunicazione di inizio lavori.
4. Per evitare che la disposizione di cui al comma precedente venga utilizzata a fini di elusione o evasione fiscale, l'Autorità può svolgere controlli entro 5 anni dalla comunicazione anche mediante l'ausilio della polizia tributaria e con attività ispettive.

Art... Trasporti ferroviari

1. La regione Calabria, attraverso un piano decennale, raggiunge vivo dell'accessibilità del 100% delle stazioni ferroviarie insistenti sul proprio territorio.

3. A tal fine sono stanziati euro... E sono utilizzabili anche risorse provenienti dai fondi strutturali europei in base alla normativa nazionale ed europea.

3- Nel Piano di cui al comma 1 la Regione si impegna ad acquistare carrozze accessibili al fine di garantire una totale dismissione del materiale rotabile non utilizzabili da parte delle persone con disabilità.

4. A tal fine sono stanziati euro... E sono utilizzabili anche risorse provenienti dai fondi strutturali europei in base alla normativa nazionale ed europea.

Art... Autobus

1. Gli Autobus devono essere accessibili per le persone con disabilità.

2. Le Auto-Linee con sede in Calabria devono conformarsi al comma 1

3.. A tal fine sono stanziati euro... E sono utilizzabili anche risorse provenienti dai fondi strutturali europei in base alla normativa nazionale ed europea.

art. bbb Servizi taxi e analoghi.

1. Gli Taxi devono essere accessibili per le persone con disabilità.

2. Gli operatori del servizio taxi o analoghi con sede in Calabria devono conformarsi al comma 1

3. Le vetture devono consentire alle persone in sedia a rotelle di entrarvi senza abbandonare la sedia, anche se a batterie.

4. I comuni sovvenzionano la modifica dei veicoli, l'acquisto di rampe per l'accesso o di nuovi veicoli accessibili con cadenza periodica.

5. La previsione di cui al comma 4 è attuata con un Bando Comunale in relazione a trasferimenti Regionali A tal fine sono stanziati dalla Regione euro... E sono utilizzabili anche risorse provenienti dai fondi strutturali europei in base alla normativa nazionale ed europea.

Art. ---

Organismo tecnico scientifico e - Centro regionale di documentazione sulle barriere architettoniche.

1. È costituito, presso la Giunta regionale, un organismo tecnico scientifico interdisciplinare e permanente, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con lo scopo di fornire proposte rispondenti alle esigenze di adattabilità dell'ambiente e aggiornamenti, modifiche o integrazioni alla presente legge risultanti dalle osservazioni e valutazioni derivate dalla sua applicazione, anche ai fini di orientamento e indirizzo della Regione, nei confronti dei Comuni e degli altri Enti locali in merito agli adempimenti di rispettiva competenza.

2. L'organismo tecnico scientifico sarà presieduto dall'Assessore regionale ai Lavori pubblici e sarà composto da:

- a) un funzionario del settore Lavori Pubblici - Edilizia Residenziale;
- b) un funzionario del settore Trasporti;
- c) un funzionario del settore Urbanistica;
- d) un funzionario del settore Programmazione e Affari CEE;
- e) sei esperti in materia di abolizione delle barriere architettoniche designati dalle Organizzazioni Regionali dei Disabili

Ove occorra, per singole sedute, l'organismo è integrato da un funzionario del settore Sanità e di quello dei Servizi Sociali

3. Ai componenti l'organismo tecnico-scientifico che non siano funzionari è riconosciuto un gettone di presenza di lire 150.000 oltre il rimborso spese di viaggio.

4. Per l'esercizio delle proprie funzioni l'organismo si avvale della collaborazione ove necessario, di altri servizi della Giunta regionale interessati all'applicazione della presente legge.

5. La Giunta regionale provvede ad istituire un centro regionale di documentazione sulle barriere architettoniche con i seguenti compiti:

- a) raccolta delle soluzioni edilizie e tecniche, adottate o adottabili, volte a migliorare la fruibilità, da parte delle persone con disabilità, degli edifici pubblici e privati e degli spazi esterni ad essi collegati;

- b) catalogazione ed archiviazione della documentazione e dei dati di cui alla lettera a) mediante tecnologie informatiche che ne consentano l'accesso e la piena fruibilità anche a persone con disabilità, e la consultazione, anche in rete telematica, a enti, istituzioni, associazioni pubbliche e private, nonché agli operatori e ad ogni soggetto interessato;
- c) promozione di iniziative di formazione e aggiornamento finalizzate al raggiungimento degli obiettivi della presente legge;
- d) promozione di iniziative di sensibilizzazione dei cittadini e di informazione dei soggetti interessati, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi della presente legge.

6. Nello svolgimento dei compiti di cui al comma 5 il centro si avvale della collaborazione degli istituti universitari della Calabria, delle rappresentanze regionali degli ordini e collegi professionali, nonché di ogni altro ente, istituzione, associazione, di natura sia pubblica che privata, competente in materia.

7. La Giunta regionale provvede a incaricare dell'attività del centro idonea struttura regionale, ovvero, qualora ne ricorrano le condizioni, ad affidarne la gestione, mediante stipula di apposita convenzione, ad altro ente pubblico individuato in base a criteri di efficacia ed efficienza ovvero soggetto privato che esercita la propria attività senza scopo di lucro, individuato in conformità alla normativa vigente.

Art. nnnn - Progetti speciali.

1. La Giunta regionale promuove, anche con il concorso finanziario di altri enti pubblici e privati, sentite le associazioni dei disabili, la realizzazione di progetti speciali finalizzati a creare modelli di riferimento per soluzioni di fruibilità da parte delle persone con disabilità relative ad edifici e spazi pubblici.

2. La Giunta regionale sceglie i progetti da realizzare e determina, con il piano di cui all'articolo 17, l'entità del contributo da concedere, avuto riguardo alla rilevanza del progetto in relazione alle finalità di cui al comma 1.

MEMO (norme utili da conoscere):

a) per accessibilità si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.

b) Per barriere architettoniche si intendono:

a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;

b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti;

c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque

CONVENZIONE ONU

Preambolo:

(e) Riconoscendo che la disabilità è un concetto in evoluzione e che la disabilità è il risultato dell'interazione tra persone con minorazioni e barriere attitudinali ed ambientali, che impedisce la loro piena ed efficace partecipazione nella società su una base di parità con gli altri,

(f) Riconoscendo l'importanza dei principi e delle linee guida politiche contenute nel Programma Mondiale di Azione riguardante le persone con disabilità e nelle Regole Standard per la Parità di Opportunità per le Persone con Disabilità nell'influenzare la promozione, la formulazione e la valutazione delle politiche, dei piani, dei programmi e delle azioni a livello nazionale,

regionale ed internazionale al fine di parificare ulteriormente le opportunità per le persone con disabilità,

(j) Riconoscendo la necessità di promuovere e proteggere i diritti umani di tutte le persone con disabilità, incluse quelle che richiedono sostegni più intensi,

art.4 Obblighi generali

1. Gli Stati Parte si impegnano ad assicurare e promuovere la piena realizzazione di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali per tutte le persone con disabilità senza discriminazioni di alcun tipo basate sulla disabilità. A tal fine, gli Stati Parti si impegnano:

- (a) Ad adottare tutte le misure appropriate legislative, amministrative e altre misure per realizzare i diritti riconosciuti dalla presente Convenzione;
- (b) A prendere tutte le misure appropriate, compresa la legislazione, per modificare o abrogare qualsiasi legge esistente, regolamento, uso e pratica che costituisca discriminazione nei confronti di persone con disabilità;
- (c) A tener conto della protezione e della promozione dei diritti umani delle persone con disabilità in tutte le politiche e in tutti i programmi;
- (d) Ad astenersi dall'intraprendere ogni atto o pratica che sia in contrasto con la presente Convenzione e ad assicurare che le autorità pubbliche e le istituzioni agiscano in conformità con la presente Convenzione;
- (e) A prendere tutte le misure appropriate per eliminare la discriminazione sulla base della disabilità da parte di ogni persona, organizzazione o impresa privata;
- (f) Ad intraprendere o promuovere la ricerca e lo sviluppo di beni, servizi, apparecchiature e attrezzature progettati universalmente, come definito nell'articolo 2 della presente Convenzione, le quali dovrebbero richiedere il minore adattamento possibile ed il costo più basso per venire incontro alle esigenze specifiche delle persone con disabilità, e promuovere la loro disponibilità ed uso, incoraggiare la progettazione universale nell'elaborazione degli standard e delle linee guida;
- (g) Ad intraprendere o promuovere ricerche e sviluppo, ed a promuovere la disponibilità e l'uso di nuove tecnologie, incluse tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ausili alla mobilità, dispositivi e tecnologie di ausilio, adatti alle persone con disabilità, dando priorità alle tecnologie dai costi più accessibili;

(h) A fornire alle persone con disabilità informazioni accessibili in merito ad ausili alla mobilità, dispositivi e tecnologie di ausilio, comprese le nuove tecnologie, così pure altre forme di assistenza, servizi di supporto e attrezzature;

(i) A promuovere la formazione di professionisti e personale che lavorino con persone con disabilità sui diritti riconosciuti in questa Convenzione così da meglio fornire l'assistenza e i servizi garantiti da quegli stessi diritti.

2. In merito ai diritti economici, sociali e culturali, ogni Stato Parte si impegna a prendere misure, per il massimo delle proprie risorse disponibili e, ove necessario, nel quadro della cooperazione internazionale, in vista di conseguire progressivamente la piena realizzazione di tali diritti, senza pregiudizio per gli obblighi contenuti nella presente Convenzione che siano immediatamente applicabili secondo il diritto internazionale.

3. Nello sviluppo e nell'applicazione della legislazione e delle politiche atte ad attuare la presente Convenzione, come pure negli altri processi decisionali relativi a temi concernenti le persone con disabilità, gli Stati Parti si consulteranno con attenzione e coinvolgeranno attivamente le persone con disabilità, compresi i bambini con disabilità, attraverso le loro organizzazioni rappresentative.

4. Nulla nella presente Convenzione inficerà qualsiasi provvedimento che sia più efficace per la realizzazione dei diritti delle persone con disabilità e che siano contenuti nella legislazione di uno Stato Parte o nella legislazione internazionale in vigore in quello Stato. Non vi saranno restrizioni o deroghe da qualsiasi dei diritti umani e delle libertà fondamentali riconosciuti o esistenti in ogni Stato Parte, per la presente Convenzione ai sensi di legislazioni, convenzioni, regolamenti o consuetudini, con il pretesto che la presente Convenzione non riconosca tali diritti o libertà o che li riconosca in misura inferiore.

5. Le disposizioni della presente Convenzione si estendono a tutte le parti degli stati federali senza limitazione ed eccezione alcuna.

Articolo 9

Accessibilità

1. Al fine di consentire alle persone con disabilità di vivere in maniera indipendente e di partecipare pienamente a tutti gli ambiti della vita, gli Stati Parti devono prendere misure appropriate per assicurare alle persone con disabilità, su base di eguaglianza con gli altri, l'accesso all'ambiente fisico, ai trasporti, all'informazione e alla comunicazione, compresi i sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione, e ad altre attrezzature e servizi aperti o offerti al pubblico, sia nelle aree urbane che nelle aree rurali. Queste misure, che includono l'identificazione e l'eliminazione di ostacoli e barriere all'accessibilità, si applicheranno, tra l'altro a:

- (a) Edifici, strade, trasporti e altre attrezzature interne ed esterne agli edifici, compresi scuole, alloggi, strutture sanitarie e luoghi di lavoro;
- (b) Ai servizi di informazione, comunicazione e altri, compresi i servizi elettronici e quelli di emergenza.

2. Gli Stati Parte inoltre dovranno prendere appropriate misure per:

- (a) Sviluppare, promulgare e monitorare l'applicazione degli standard minimi e delle linee guida per l'accessibilità delle strutture e dei servizi aperti o offerti al pubblico;
- (b) Assicurare che gli enti privati, i quali forniscono strutture e servizi che sono aperti o offerti al pubblico, tengano conto di tutti gli aspetti dell'accessibilità per le persone con disabilità;
- (c) Fornire a tutti coloro che siano interessati alle questioni dell'accessibilità una formazione concernente i problemi di accesso con i quali si confrontano le persone con disabilità;
- (d) Dotare le strutture e gli edifici aperti al pubblico di segnali in caratteri Braille e in formati facilmente leggibili e comprensibili;

- (e) Mettere a disposizione forme di aiuto da parte di persone o di animali addestrati e servizi di mediazione, specialmente di guide, di lettori e interpreti professionisti esperti nel linguaggio dei segni allo scopo di agevolare l'accessibilità a edifici ed altre strutture aperte al pubblico;
- (f) Promuovere altre appropriate forme di assistenza e di sostegno a persone con disabilità per assicurare il loro accesso alle informazioni;
- (g) Promuovere l'accesso per le persone con disabilità alle nuove tecnologie ed ai sistemi di informazione e comunicazione, compreso Internet;
- (h) Promuovere la progettazione, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione di tecnologie e sistemi accessibili di informazione e comunicazioni sin dalle primissime fasi, in modo che tali tecnologie e sistemi divengano accessibili al minor costo.

Articolo 19

Vita indipendente ed inclusione nella comunità

Gli Stati Parti di questa Convenzione riconoscono l'eguale diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella comunità, con la stessa libertà di scelta delle altre persone, e prendono misure efficaci e appropriate al fine di facilitare il pieno godimento da parte delle persone con disabilità di tale diritto e della piena inclusione e partecipazione all'interno della comunità, anche assicurando che:

- (a) le persone con disabilità abbiano la possibilità di scegliere, sulla base di eguaglianza con gli altri, il proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere e non siano obbligate a vivere in una particolare sistemazione abitativa;
- (b) le persone con disabilità abbiano accesso ad una serie di servizi di sostegno domiciliare, residenziale o di comunità, compresa l'assistenza personale necessaria per permettere loro di vivere all'interno della comunità e di inserirsi e impedire che esse siano isolate o vittime di segregazione;

(c) i servizi e le strutture comunitarie destinate a tutta la popolazione siano messe a disposizione, su base di eguaglianza con gli altri, delle persone con disabilità e siano adatti ai loro bisogni.

Articolo 20

Mobilità personale

Gli Stati Parti devono prendere misure efficaci ad assicurare alle persone con disabilità la mobilità personale con la maggiore indipendenza possibile, ivi incluso:

- (a) Facilitare la mobilità personale delle persone con disabilità nei modi e nei tempi da loro scelti ed a costi sostenibili;
- (b) Agevolare l'accesso da parte delle persone con disabilità ad ausili per una mobilità di qualità, a strumenti, a tecnologie di supporto, a forme di assistenza da parte di persone o d'animali addestrati e di mediatori specializzati, rendendoli disponibili a costi sostenibili;
- (c) Fornire alle persone con disabilità e al personale specialistico che lavora con esse una formazione sulle tecniche di mobilità;
- (d) Incoraggiare gli organismi (i soggetti) che producono ausili alla mobilità, strumenti e accessori e tecnologie di supporto a prendere in considerazione tutti gli aspetti della mobilità delle persone con disabilità.

Art. 24 legge n 104 del 1992 comma 7

7. Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in difformità dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, nelle quali le difformità siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone handicappate, sono dichiarate inabitabili e inagibili. Il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l'agibilità o l'abitabilità ed il collaudatore, ciascuno per la propria competenza, sono direttamente responsabili. Essi sono puniti con l'ammenda da lire 10 milioni a lire 50 milioni e con la sospensione dai rispettivi albi professionali per un periodo compreso da uno a sei mesi.



federazione italiana
per il superamento dell'handicap